



COMUNE DI POZZUOLI

Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 133

OGGETTO: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI POZZUOLI OTTOBRE 2017 - GIUGNO 2017. PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI N. 5841 PUBBLICATA IL 09/10/2018. DETERMINAZIONI E CONSEGUENTI INDIRIZZI PER LA DIRIGENZA. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER GLI ESERCIZI 2019/2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze della casa comunale si è riunita la Giunta Comunale in presenza dei Sigg.:

FIGLIOLIA Vincenzo	Sindaco	P
ZABATTA Fiorella	Vice Sindaco	P
ATTORE Anna Maria	Assessore	P
AULITTO Vincenzo	Assessore	A
GERUNDO Roberto	Assessore	P
LIGUORI Gian Luca	Assessore	P
MOCCIA DI FRAIA Maria Teresa	Assessore	P

e con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Matteo SPERANDEO.

Presiede Sig. Vincenzo FIGLIOLIA nella qualità di Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.



COMUNE DI POZZUOLI

Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI POZZUOLI OTTOBRE 2017 - GIUGNO 2022. PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI N. 5841 PUBBLICATA IL 09/10/2018. DETERMINAZIONI E CONSEGUENTI INDIRIZZI PER LA DIRIGENZA. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER GLI ESERCIZI 2019/2020.

Premesso:

- Che con Determina Dirigenziale n. 642 del 16/04/2018:
 - ✓ si è preso atto delle determinazioni della Commissione di gara per l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica ottobre 2017 - giugno 2022 di cui al verbale del 13 aprile 2018 in merito alla verifica della congruità, affidabilità ed adeguatezza dell'offerta della concorrente aggiudicataria, limitatamente agli aspetti ulteriori evidenziati nella sentenza TAR Campania Napoli n.1409/2018, con le quali la stessa ha ritenuto che le giustificazioni fornite, come supportate dagli ulteriori elementi di cognizione e valutazione, consentivano di appurare la congruità dell'offerta della concorrente all'esito delle verifiche delle anomalie;
 - ✓ si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio mensa scolastica per le scuole materne fino al mese di giugno 2022, indetta con determina n. 1202 del 13.2.2017, al Raggruppamento Temporaneo di Impresa G.F.I. Food s.r.l.. (mandataria), con sede in Castellammare di Stabia alla via Strada Napoli 249/A, G.L.M. Ristorazione s.r.l., con sede in Castellammare di Stabia alla via Scito 33, Mediterranea Sud di De Rosa con sede in Marano di Napoli alla Via Rampa Casa Baiano 1, verso il corrispettivo di €. 3,56 comprensivo di IVA al 4% per ogni effettivo singolo pasto fornito e, quindi, per un importo complessivo presunto riferito all'intera durata dell'appalto che ha avuto inizio dal mese di novembre 2017 e sarebbe dovuto terminare alla fine dell'anno scolastico 2021/2022, di €. 1.346.807,84, IVA inclusa, di cui €45.808,56 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, stimato per la fornitura complessiva di n. 378.000 pasti complessivi, oltre a n. 16.968 pasti annui offerti a titolo gratuito;
 - ✓ è stato confermato l'impegno assunto con determina n. 1866 del 4.10.2017 al cap. 3400/1 del bilancio 2018 per € 258.520,00 (al netto di € 134.600,00 impegnati con determine n. 413, 415 e 573/2018), dei bilanci 2019, 2020 e 2021 per € 393.120,00 e del bilancio 2022 per € 326.606,80;
 - ✓ è stato motivatamente autorizzato, il Raggruppamento temporaneo d'impresa G.F.I. s.r.l.; G.L.M. Ristorazione s.r.l., Mediterranea Sud Ristorazione, all'esecuzione anticipata dell'appalto a far data dal 16 aprile 2018 in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;

✓ è stato precisato che per l'esecuzione anticipata del contratto si sarebbe fatto riferimento al capitolato d'appalto, ad eccezione del centro di cottura di proprietà del Comune di Pozzuoli che sarebbe stato consegnato al Raggruppamento temporaneo di impresa solo a seguito della regolare stipula del contratto e che pertanto i pasti sarebbero stati preparati nei centri di cottura attualmente in uso dalle società costituiti il R.T.I. ed in particolare il centro di Marigliano – Via Ponte dei Cani 50 in uso alla G.F.I. Food s.r.l. ed il centro di Arzano – Via Porziano 52 - in uso alla Mediterranea SUD di De Rosa Rosa per i quali sono state acquisite le relative Autorizzazioni Sanitarie;

- Che avverso l'anzidetta determina, in data 17.5.2018 con R.G. 1982/2018, è stato proposto nuovo giudizio innanzi al TAR per la Campania dal Raggruppamento temporaneo di Imprese La Cascina Global Service s.r.l. e Ristora food e Service s.r.l.;

- Che, all'udienza cautelare del 6.6.2018 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e il Collegio ha fissato l'udienza di merito per la trattazione del ricorso al 12.9.2018;

Preso atto

- Che Il TAR Campania – Napoli, con sentenza n. 5841, depositata in data 09/10/2018, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1982/2018, proposto da La Cascina Global Service s.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. con la società Ristora Food & Service s.r.l. e quest'ultima, in proprio e in qualità di mandante della suddetta ATI:

✓ lo ha accolto e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso, ha annullato la determina n. 642 del 16 aprile 2018, il verbale di gara del 13 aprile 2018 e ogni altro atto a questi presupposto, connesso e conseguente, escludendo alcuna possibile riedizione della procedura, a differenza della precedente sentenza n. 1418/2018 che aveva disposto la regressione del procedimento di affidamento alla fase di verifica dell'anomalia, da completarsi dalla Commissione giudicatrice nel rispetto delle coordinate evidenziate nella citata pronuncia;

✓ ha rimesso alla discrezionalità della PA ogni determinazione sulla gara (e/o sulla indizione di una nuova procedura) conseguente alla espulsione per anomalia dell'offerta stessa;

- Che con determina dirigenziale n.1731 del 12.10.2018 (n. 6149 Reg. Sett.), nelle more delle valutazioni dell'Amministrazione in ordine alle procedure da porre in essere a seguito dell'arresto disposto dal TAR sulla procedura di aggiudicazione della gara per la conseguente individuazione di un nuovo affidatario ed al fine di garantire la continuità della somministrazione dei pasti alle scuole materne è stato disposto quanto segue:

1. prendere atto della sentenza TAR Campania – Napoli, n. 5841/2018, depositata in data 09/10/2018. e, per l'effetto:

a) ritenere annullata la determina di aggiudicazione n. 642 del 16 aprile 2018, il verbale di gara del 13 aprile 2018 e ogni altro atto a questi presupposto, connesso e conseguente;

b) prendere atto che la suddetta pronuncia ha inciso, altresì, sull'efficacia della determina n. 642 del 16 aprile 2018, nella parte in cui disponeva l'esecuzione anticipata dell'appalto in pendenza della stipula del contratto a norma dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, va immediatamente interrotta;

c) annullare l'impegno assunto con determina n. 1866 del 4.10.2017 al cap. 3400/1 del bilancio 2018 per € 258.520,00 (al netto di € 134.600,00 impegnati con determine n.

413, 415 e 573/2018), dei bilanci 2019, 2020 e 2021 per € 393.120,00 e del bilancio 2022, come confermati con l'anzidetta determina n. 642/2018;

2. Di garantire la continuità della somministrazione dei pasti alle scuole materne affidando, provvisoriamente e previa formale accettazione, l'appalto del servizio mensa scolastica al Raggruppamento Temporaneo di Impresa G.F.I. Food s.r.l. (mandataria), G.L.M. Ristorazione s.r.l., Mediterranea Sud di De Rosa Rosa, fino alla concorrenza di € 41.598,96, IVA compresa, alle condizioni contenute nel Capitolato di appalto e dei menù approvati con determina n. 1202 del 13.6.2017, dietro corrispettivo di € 3,56 comprensivo di IVA al 4% per ogni effettivo singolo pasto fornito, oltre a n. 101 pasti giornalieri offerti a titolo gratuito in sede di gara;

Ricordato

- Che il TAR Campania – Napoli, con la citata sentenza n. 5841/2018 ha rimesso alla discrezionalità della PA ogni determinazione sulla gara (e/o sulla indizione di una nuova procedura) conseguente alla espulsione per anomalia dell'offerta prodotta dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa G.F.I. Food s.r.l. (mandataria), G.L.M. Ristorazione s.r.l., Mediterranea Sud di De Rosa Rosa;

Considerato

- Che l'Amministrazione deve decidere in ordine alle procedure da porre in essere a seguito dell'arresto disposto dal TAR sulla procedura di aggiudicazione della gara per la conseguente individuazione di un nuovo affidatario,

- Che si rende necessario garantire la continuità della somministrazione dei pasti alle scuole materne;

- Che, diversamente, si determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, pregiudicando il diritto costituzionalmente garantito di studio dei piccoli allievi e impedendo lo svolgimento dell'intero monte ore delle attività didattiche previste nel piano orario presentato nell'offerta formativa sottoposta alle famiglie;

- Che quanto descritto causerebbe un danno erariale a carico dei dirigenti scolastici che, pur risultando assegnatari di specifico organico destinato alla copertura dell'intero orario scolastico, allo stato non riuscirebbero ad impiegare adeguatamente tale personale;

Osservato

- Che l'indizione di una nuova procedura di gara potrebbe essere causa di ulteriore impugnativa da parte della RTI La Cascina Global Service s.r.l., utilmente collocatasi al 2° posto in graduatoria, con pregiudizio delle attività scolastiche innanzi ricordate;

- Che sussistono le ragioni di fatto e le motivazioni giuridiche per conferire indirizzo alla dirigenza nei sensi sopra indicati al fine di garantire la continuità della somministrazione dei pasti alle scuole materne;

Precisato

- che l'appalto in oggetto potrà essere affidato alla società collocata utilmente in graduatoria al 2° posto, previa verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), nonché dei requisiti in ordine alla documentazione da allegare al contratto;

- che l'appalto avrà la durata di cinque anni scolastici facendo decorrere il termine iniziale dall'anno scolastico 2018/2019 al fine di evitare che il RTI La Cascina Global Service s.r.l. possa sentirsi leso e pretendere il risarcimento dei danni per il mancato inizio del servizio nel naturale anno scolastico 2017/2018, sul presupposto che il medesimo RTI rinunci a

ogni ulteriore pretesa o azione, ivi compresa la rinuncia alle spese e compensi legali dei due giudizi sfociati nelle sentenze n.1409/2018 e n. 5841/2018;

Acquisito il parere legale rilasciato in data 26.10.2018 dall'avv. Aldo Starace secondo il quale *“il TAR Campania ha ampiamente motivato in ordine alle varie criticità dell'offerta della G.F.I. Food, confermando i vizi già denunciati nella precedente sentenza n. 1406 del 5.3.2018....”, “sicché i margini di un accoglimento dell'appello sono ridotti e comunque tali da non giustificare l'impugnativa, anche tenuto conto della posizione della G.F.I. Food, che ha ad oggi mostrato acquiescenza alla decisione del TAR Napoli”;*

Ritenuto

di dover assumere le conseguenti determinazioni e formulare indirizzi alla dirigenza in ordine alla esecuzione della sentenza TAR Napoli n. 5841/2018 nei termini che seguono:

- a) rinunciare all'appello della citata sentenza n. 5841/2018;
- b) precisare che l'appalto del Servizio di mensa scolastica per le scuole materne del Comune di Pozzuoli potrà essere affidato alla seconda classificata Raggruppamento temporaneo di Imprese La Cascina Global Service s.r.l. e Ristora food e Service s.r.l., previa verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), nonché del possesso dei requisiti morali e della sussistenza della regolarità contributiva e fiscale;
- c) l'appalto avrà la durata di cinque anni scolastici decorrenti da novembre 2018 fino a giugno 2023, alle condizioni di cui all'offerta e, precisamente, € 5,19 a pasto, IVA inclusa oltre a n. 131 pasti giornalieri gratuiti, sul presupposto che il medesimo RTI rinunci a ogni ulteriore pretesa o azione, ivi compresa la rinuncia alle spese e compensi legali dei due giudizi sfociati nelle sentenze n.1409/2018 e n. 5841/2018;
- d) potrà essere data esecuzione anticipata al Servizio prima della stipula del contratto, ai sensi del comma 13 dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, ricorrendo le condizioni di urgenza di cui al precedente comma 8 del medesimo art. 32, per le motivazioni ampiamente illustrate nei precedenti punti del Considerando;
- e) stabilire che il servizio abbia comunque inizio dopo l'allestimento del centro cottura pasti nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, ubicati alla via Saba, dopo il passaggio di cantiere delle maestranze indicato nella clausola sociale prevista nell'art. 12 del Bando e nell'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto, il rilascio, ai sensi dell'art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto, della cauzione definitiva (lett. h) e della polizza assicurativa RTC/RCO nella quale deve essere esplicitamente indicato che la stazione appaltante è considerata "terzi" a tutti gli effetti (lett. i);
- f) garantire la prosecuzione del servizio mensa, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento di tutte le operazioni finalizzate al subentro del nuovo appaltatore, attraverso l'attuale affidamento al Raggruppamento Temporaneo di Impresa G.F.I. Food s.r.l. (mandataria), G.L.M. Ristorazione s.r.l., Mediterranea Sud di De Rosa Rosa;
- g) dare atto che gli stanziamenti nel bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2019 e 2020 per il servizio di che trattasi, pari a € 544.329,00, sono stati appostati considerando il prezzo a base di gara per n. 450 pasti giornalieri paganti e per 168 giorni per anno scolastico, ma che i pasti effettivamente forniti si stanno dimostrando superiori alle previsioni, stante il potenziamento della platea scolastica che osserva il tempo pieno (I Circolo) e l'incremento del numero di alunni indigenti dovuto alla rimodulazione delle tariffe che ha ampliato i beneficiari dell'esenzione e previsto la fascia minima di contribuzione a 1 euro;

h) dare atto, altresì, che tale maggiore spesa non può più trovare copertura dalle economie del ribasso praticate in precedenza dal RTI G.F.I. Food s.r.l., pari al 32,17%, stante il maggiore prezzo a pasto praticato dal Raggruppamento temporaneo di Imprese La Cascina Global Service s.r.l. e Ristora food e Service s.r.l. che ha offerto un ribasso solo dello 0,10%;

i) integrare, in conseguenza delle circostanze precisate ai precedenti punti, la provvista finanziaria per gli esercizi 2019-2020 della Missione 4, Programma 6, cap. 3400/1, per € 100.892,00, a mezzo prelievo, ai sensi degli artt. 166 c. 2 e 176 del d.lgs. n. 267/2000, dal fondo di Riserva iscritto nei bilanci di previsione 2019 e 2020 al Titolo 1.10.01.001, Missione 20, Programma 1, cap. 8670/1;

SI PROPONE

1. Di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo per gli effetti che ne derivano;

2. Di formulare indirizzi alla dirigenza in ordine alla esecuzione la sentenza TAR Napoli n. 5841/2018 nei termini che seguono:

a) rinunciare all'appello della citata sentenza n. 5841/2018;

b) precisare che l'appalto del Servizio di mensa scolastica per le scuole materne del Comune di Pozzuoli potrà essere affidato alla seconda classificata Raggruppamento temporaneo di Imprese La Cascina Global Service s.r.l. e Ristora food e Service s.r.l., previa verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), nonché del possesso dei requisiti morali e della sussistenza della regolarità contributiva e fiscale;

c) l'appalto avrà la durata di cinque anni scolastici decorrenti da novembre 2018 fino a giugno 2023, alle condizioni di cui all'offerta e, precisamente, € 5,19 a pasto, IVA inclusa oltre a n. 131 pasti giornalieri gratuiti, sul presupposto che il medesimo RTI rinunci a ogni ulteriore pretesa o azione, ivi compresa la rinuncia alle spese e compensi legali dei due giudizi sfociati nelle sentenze n.1409/2018 e n. 5841/2018;

d) potrà essere data esecuzione anticipata al Servizio prima della stipula del contratto, ai sensi del comma 13 dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, ricorrendo le condizioni di urgenza di cui al precedente comma 8 del medesimo art. 32, per le motivazioni ampiamente illustrate nei precedenti punti del considerando;

e) stabilire che il servizio abbia comunque inizio dopo l'allestimento del centro cottura pasti nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, ubicati alla via Saba, dopo il passaggio di cantiere delle maestranze indicato nella clausola sociale prevista nell'art. 12 del Bando e nell'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto, il rilascio, ai sensi dell'art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto, della cauzione definitiva (lett. h) e della polizza assicurativa RTC/RCO nella quale deve essere esplicitamente indicato che la stazione appaltante è considerata "terzi" a tutti gli effetti (lett. i);

f) garantire la prosecuzione del servizio mensa, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento di tutte le operazioni finalizzate al subentro del nuovo appaltatore, attraverso l'attuale affidamento al Raggruppamento Temporaneo di Impresa G.F.I. Food s.r.l. (mandataria), G.L.M. Ristorazione s.r.l., Mediterranea Sud di De Rosa Rosa;

g) dare atto che gli stanziamenti nel bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2019 e 2020 per il servizio di che trattasi, pari a € 544.329,00, sono stati appostati considerando il prezzo a base di gara per n. 450 pasti giornalieri paganti e per 168 giorni per anno scolastico, ma che i pasti effettivamente forniti si stanno dimostrando

superiori alle previsioni, stante il potenziamento della platea scolastica che osserva il tempo pieno (l Circolo) e l'incremento del numero di alunni indigenti dovuto alla rimodulazione delle tariffe che ha ampliato i beneficiari dell'esenzione e previsto la fascia minima di contribuzione a 1 euro;

h) dare atto, altresì, che tale maggiore spesa non può più trovare copertura dalle economie del ribasso praticate in precedenza dal RTI G.F.I. Food s.r.l., pari al 32,17%, stante il maggiore prezzo a pasto praticato dal Raggruppamento temporaneo di Imprese La Cascina Global Service s.r.l. e Ristora food e Service s.r.l. che ha offerto un ribasso solo dello 0,10%;

i) integrare, in conseguenza delle circostanze precisate ai precedenti punti, la provvista finanziaria per gli esercizi 2019-2020 della Missione 4, Programma 6, cap. 3400/1, per € 100.892,00, a mezzo prelievo, ai sensi degli artt. 166 c. 2 e 176 del d.lgs. n. 267/2000, dal fondo di Riserva iscritto nei bilanci di previsione 2019 e 2020 al Titolo 1.10.01.001, Missione 20, Programma 1, cap. 8670/1;

3. Dare atto che la presente proposta comporta l'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Pozzuoli,

L'Assessore alla Pubblica Istruzione
Prof.ssa Anna Maria Attore

L'Assessore all'Avvocatura
dott. Gianluca Liguori

LA GIUNTA COMUNALE

Visto

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- il regolamento degli Uffici e dei Servizi
- lo statuto dell'ente;

ritenuta la competenza

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata.

LA GIUNTA COMUNALE

successivamente, con pronuncia e con voti unanimi, dispone, altresì, di dichiarare il provvedimento di approvazione della predetta proposta immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, d.lgs. 267/2000.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione
Prof.ssa Anna Maria Attore

L'Assessore all'Avvocatura
dott. Gianluca Liguori

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso.

IL SINDACO
f.to Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Matteo SPERANDEO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 31-10-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1, T.U.E.L.);

Addì, 31-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(vedi nominativo su atto originale)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Matarazzo
